

**Legge regionale 8 settembre 1978, n. 48 (BUR n. 41/1978)
(Novellazione)**

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1978, N. 4, "INTEGRAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI SANITARIE PER L'ACCERTAMENTO DELLA INVALIDITÀ CIVILE AI SENSI DELLA LEGGE 30 MARZO 1978, N. 118".

Articolo unico

Fra i sanitari, di cui all'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1978, n. 4, sono compresi anche i medici provinciali presidenti delle commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile.